



COMUNE DI ALBA ADRIATICA  
PROVINCIA DI TERAMO



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 55 Del 01-12-23

**COPIA**

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO PERIODICO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 DETENUTE AL 31/12/2021. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Casciotti Antonietta</b>	<b>P</b>	<b>Cichetti Paolo</b>	<b>P</b>
<b>Tribuiani Paolo</b>	<b>P</b>	<b>Bizzarri Emanuela</b>	<b>P</b>
<b>Pulcini Simone</b>	<b>P</b>	<b>Di Martino Erika</b>	<b>P</b>
<b>Di Matteo Francesca</b>	<b>P</b>	<b>Marconi Massimo</b>	<b>P</b>
<b>Falo' Luca Maria</b>	<b>P</b>	<b>D'Ambrosio Laura</b>	<b>P</b>
<b>Vallese Giuliano</b>	<b>P</b>	<b>Foracappa Ambra</b>	<b>P</b>
<b>L'Innocente Sandra</b>	<b>P</b>	<b>Pantoli Donato</b>	<b>P</b>
<b>Di Giacomo Alice</b>	<b>P</b>	<b>Caserta Valerio</b>	<b>P</b>
<b>Cardelli Alessandra</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza la Cardelli Alessandra in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Arduino Anna Claudia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

**Visti:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 20-10-2023

Il Responsabile del servizio

**Antonelli Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 28-11-2023

Il Responsabile del servizio

**Cimini Loredana**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre di ogni anno;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 55 del 01-12-2023 - Pag. 2 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/07/2017.;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30/11/2020, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29/12/2021, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie”
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29/11/2022, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie”

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione della revisione ordinaria riguardante le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alba Adriatica e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate

possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) e allegato A.1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il [REDACTED] Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

**UDITI** gli interventi riportati nell'allegato resoconto verbale;

**UDITE** le dichiarazioni di voto, espresse come di seguito:

- Consigliere Luca Maria Falò: *Favorevole*
- Consigliere Massimo Marconi: *Contrario*

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

presenti n. 17 votanti n. 12, favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari n. 5 (Marconi Massimo, D'Ambrosio Laura, Foracappa Ambra, Pantoli Donato, Caserta Valerio);

Esito proclamato del Presidente;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Alba Adriatica detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A.1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

5. Di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché di procedere all'invio delle risultanze della cognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso gli appositi applicativi;
6. Di comunicare l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, espressa nelle forme di legge, che ha avuto il seguente risultato:  
presenti n. 17 votanti n. 12, favorevoli n. 12, astenuti nessuno , contrari n. 5 (Marconi Massimo, D'Ambrosio Laura, Foracappa Ambra, Pantoli Donato, Caserta Valerio);

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.C.  
F.to Cardelli Alessandra

Il Segretario Generale  
F.to Arduino Anna Claudia

---

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(  ) – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li 19/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Arduino Anna Claudia

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li 19/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Arduino Anna Claudia